

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico, della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio e delle collegate attività economiche, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 03 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale) e del Regolamento di attuazione emanato con Decreto n. 074/Pres. del 10 luglio 2025. Anno 2025

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Bando fissa le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, la documentazione specifica da presentare a corredo della domanda, le modalità e la documentazione da presentare per la rendicontazione della spesa, per iniziative di promozione del settore nautico, ai sensi degli articoli 15, commi 1, 2, 6 e 7, 20 comma 3 e 21 comma 1, del *“Regolamento per la concessione dei contributi e degli incentivi per lo sviluppo, la promozione e il primo supporto finanziario del settore nautico regionale ai sensi degli articoli 8, 12 e 14 della legge regionale 3 dicembre 2024 n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale)”*, emanato con Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2025, n. 074/Pres., nel prosieguo Regolamento.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
 - a) comparto nautico: l'insieme di attività economiche, artigianali e industriali legate alla produzione, commercializzazione e utilizzo di unità da diporto, sia per scopi commerciali che ricreativi. Questo include la costruzione, la manutenzione, il noleggio, la vendita di imbarcazioni, nonché i servizi correlati come portualità turistica, scuola di vela, e turismo nautico;
 - b) gestore di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici: il soggetto avente titolo idoneo, comprovante la disponibilità delle aree del porto turistico, darsena, marina o ormeggio oggetto del contributo, in forza di atto pubblico o privato, avente durata almeno pari a quella dei vincoli di destinazione alla data della concessione definiti con il presente Regolamento;

Art. 3. Soggetti beneficiari

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sono concessi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 11/2024, a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine, ormeggi nautici e scuole nautiche, afferenti al comparto nautico e situati in Friuli Venezia Giulia.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede legale o operativa nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4. Struttura competente e risorse disponibili

1. La struttura competente alla gestione dei contributi di cui al presente Bando è PromoTurismoFVG, domicilio digitale PEC: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it, che provvede all'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni per l'acquisizione di eventuali integrazioni.
2. Il presente Bando e l'ulteriore documentazione necessaria alla presentazione della domanda sono pubblicati sul sito istituzionale www.promoturismofvg.it alla pagina [Contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto](#), nonché sul sito istituzionale

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla pagina: :
<https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA90/>.

3. Per il perseguitamento delle finalità di cui al presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2025.

4. I contributi sono concessi nei limiti della disponibilità di risorse sul bilancio regionale.

5. Le domande non finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio decorsi due anni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 5. Intensità contributiva

1. I contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 11/2024 sono concessi da PromoTurismoFVG nel limite massimo di 5.000 euro per singolo beneficiario per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico, della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio e delle collegate attività economiche.
2. L'intensità contributiva è determinata dal punteggio ottenuto e secondo le modalità di cui all'articolo 11.
3. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi.
4. I contributi sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.
5. I contributi non possono in ogni caso superare il limite di cui all'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Art. 6. Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico, della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio e delle collegate attività economiche.
2. Nell'ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative individuate dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 11/2024, si considerano ammissibili le seguenti spese e compensi in ogni caso comprovati da idonea documentazione fiscale:
 - a) spese per la produzione di materiale informativo e didattico;
 - b) spese per la promozione dell'iniziativa;
 - c) spese per docenti, partecipazioni di testimonial o esperti, esterni all'organizzazione che beneficia del contributo, relative a trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso;
 - d) spese per l'utilizzo e l'allestimento degli spazi destinati allo svolgimento dell'iniziativa;
 - e) spese per il noleggio di mezzi di trasporto e attrezzature, impianti temporanei e macchinari utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa;
 - f) compensi per docenti, partecipazioni di testimonial o esperti, esterni all'organizzazione che beneficia del contributo e per collaboratori esterni;
 - g) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
 - h) spese per coperture assicurative riferibili all'iniziativa oggetto di contributo.
3. Sono escluse le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, possono rimanere in dotazione al soggetto beneficiario.
4. Ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13, Articolo 2, comma 8, in fase di prima attuazione della misura contributiva di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale), sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e fino al giorno della presentazione della rendicontazione.
5. Gli eventi devono essere avviati nel corso dell'anno 2025, e conclusi entro e non oltre il 30 giugno 2026.

6. Le ulteriori condizioni per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese sono riportate nell'Allegato A.

Art. 7. Cumulabilità

1. I contributi sono cumulabili con altre provvidenze concesse dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento.
2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.
3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

Art. 8. Requisiti di ammissibilità

1. Per l'ammissibilità a contributo, le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
Per l'ammissibilità a contributo o a incentivo, i soggetti aventi natura di impresa, di cui agli articoli 3, 6 e 9, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese ed essere attivi alla data di presentazione della domanda;
 - b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - c) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - d) che l'impresa rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
2. Per l'ammissibilità a contributo o a incentivo, i richiedenti non devono essere stati dichiarati decaduti nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da benefici, contributi, finanziamenti e agevolazioni a causa dell'accertata non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione.

Art. 9. Presentazione della domanda

1. Le domande di contributo devono pervenire a PromoTurismoFVG, tramite pec, all'indirizzo promoturismofvg@certregione.fvg.it previa compilazione della modulistica reperibile sul sito istituzionale www.promoturismofvg.it alla pagina Contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, a partire dalle ore 10:00 del giorno 22 dicembre 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 29 gennaio 2026.
2. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio ed escluse dall'ammissione al contributo.
3. La domanda può essere sottoscritta dal richiedente mediante firma autografa, con allegata copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità.
4. La domanda può essere altresì presentata da un soggetto delegato tramite formale procura redatta in conformità all'apposito modello pubblicato sul sito istituzionale www.promoturismofvg.it alla pagina Contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del richiedente, unitamente alle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti per accedere al contributo. La firma digitale o firma elettronica qualificata apposta è ritenuta valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (c.d. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

5. La domanda di contributo deve essere bollata nei termini di legge. Il richiedente deve aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo prima dell'invio della domanda di contributo, tramite versamento con modello F23 o F24 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui al comma 1.

6. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.promoturismofvg.it alla pagina Contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto:

a) il quadro di spesa dettagliato, con l'indicazione dell'importo del contributo richiesto;
b) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto delegato di cui al comma 6, attestante:

1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8;
2) l'insussistenza di altri contributi pubblici o privati oppure la loro sussistenza, con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi richiesti e ottenuti e del soggetto finanziatore ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
3) di non incorrere nella condizione di cui all'articolo 31, comma 1, primo periodo della legge regionale 7/2000 ("Divieto generale di contribuzione") che stabilisce il divieto generale di concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
4) solo per gli enti e le associazioni, la finalità commerciale o meno dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo;
5) che ai fini fiscali, è prevista o meno l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'articolo 28 del DPR 600/1973;
c) la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 19;
d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto delegato di cui al comma 6, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023;

7. La domanda deve altresì comprendere, quali allegati, i seguenti documenti:

a) una relazione tecnica-illustrativa, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto delegato di cui al comma 6, che contenga:

1) la descrizione dettagliata del progetto, in riferimento allo stato di fatto e agli interventi finanziabili di cui all'art. 6;
2) i tempi previsti per la realizzazione dei suddetti interventi (date di inizio e fine intervento);
3) tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. n. 074/Pres. del 10 luglio 2025, Allegato D) "Tabella D – punteggi"; Ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13, Articolo 2, comma 8, in fase di prima attuazione della misura contributiva di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11, non si tiene conto dell'elemento di valutazione di cui al numero 1 della suddetta tabella (Coerenza con il Programma annuale di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne).
b) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario qualora non siano riportati in visura camerale;
c) copia del modello F23 o F24 con il quale è stato eseguito il pagamento dell'imposta di bollo;
d) solo in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato dal legale rappresentante, la procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica e sottoscritta digitalmente.

8. La firma digitale o firma elettronica qualificata apposta sulla documentazione allegata alla domanda è ritenuta valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

9. Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo dallo stesso soggetto, viene istruita unicamente la domanda presentata più recentemente, facendosi riferimento al numero di protocollo assegnato alle domande stesse.

10. Nel caso in cui si voglia rinunciare a una domanda già inoltrata, è necessario chiederne l'archiviazione tramite comunicazione all'indirizzo PEC: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it

11. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile a PromoTurismoFVG, non risulti possibile la trasmissione della domanda.

12. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità di PromoTurismoFVG, qualora i dati indicati contenuti nell'istanza non siano corretti o sia mancata la comunicazione, a mezzo PEC, di eventuali variazioni successive.

Art. 10. Procedura per l'assegnazione delle risorse e comunicazione di avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG nella pagina dedicata all'iniziativa. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, i contributi di cui al presente Bando sono concessi sulla base di una graduatoria derivante dalla valutazione delle domande di contributo, alle quali viene assegnato il punteggio sulla base degli indicatori contenuti nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. n. 074/Pres. del 10 luglio 2025, Allegato D) "Tabella D – punteggi". Ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13, Articolo 2, comma 8, per la formazione della graduatoria, non si tiene conto dell'indicatore di cui al numero 1) della suddetta tabella (Coerenza con il Programma annuale di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne).

3. Per accedere al contributo il punteggio non deve essere inferiore a 10 punti e l'importo è attribuito come segue:

- a) da 25 a 35 punti: 5.000 euro;
- b) da 20 a 24 punti: 4.000 euro;
- c) da 15 a 19 punti: 3.000 euro;
- d) da 10 a 14 punti: 2.000 euro.

4. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

5. Con decreto del Direttore Generale di PromoTurismoFVG è nominata la Commissione interna per la valutazione delle domande, formata da almeno tre componenti.

6. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore Generale di PromoTurismoFVG e viene pubblicata sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG, nella pagina dedicata. La pubblicazione vale come comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti il contributo.

Art. 11. Istruttoria delle domande di contributo

1. L'istruttoria delle domande è effettuata da PromoTurismoFVG.

2. PromoTurismoFVG verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per l'accesso al contributo, la completezza e la regolarità formale delle domande e della documentazione allegata, la coerenza delle domande stesse rispetto al fine specifico della normativa istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese, richiedendo, ove necessario, chiarimenti e/o documentazione integrativa, fissando a tal fine un termine per la risposta non inferiore a quindici giorni.
3. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito con la comunicazione di cui al comma 2, comporta la decadenza dal diritto al contributo e l'archiviazione d'ufficio della domanda ai sensi del comma 5, lettera c), del presente articolo.
4. Inoltre, PromoTurismoFVG, se ricorre l'ipotesi di svolgimento di attività commerciale, verifica:
 - a) la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - b) la capienza del “*de minimis*” attraverso il Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Il procedimento è archiviato d'ufficio per inammissibilità della domanda e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) la domanda per accedere ai contributi è presentata fuori dei termini previsti dal presente Bando all'articolo 9, comma 1;
 - b) la domanda non è presentata con le modalità di cui all'articolo 9;
 - c) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
 - d) per sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8;
 - e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5, lettere a), b) ed e), PromoTurismoFVG, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
7. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 4 lettera a), PromoTurismoFVG provvede all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 12. Concessione del contributo

1. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regolamento, con decreto del Direttore Generale di PromoTurismoFVG, a seguito della conclusione positiva delle istruttorie sulle domande presentate, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato all'articolo 9, comma 1, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio per l'acquisizione di eventuali integrazioni.
2. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa, rilevante ai fini della rendicontazione del contributo, il termine per la conclusione dell'iniziativa, le modalità e i termini di presentazione della rendicontazione e richiama gli obblighi dei beneficiari con particolare riferimento al rispetto dei vincoli di destinazione.
3. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.
4. Il responsabile del procedimento comunica ai beneficiari la concessione del contributo, il termine e le modalità per la rendicontazione.

5. L’obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, viene assolto, per i contributi concessi in regime “*de minimis*”, tramite il Registro Nazionale Aiuti ai sensi della legge n. 160 del 27 ottobre 2023.

Art. 13. Erogazione in via anticipata

1. Ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 7/2000 e dell’articolo 18 del Regolamento, l’erogazione in via anticipata è concessa, su richiesta dell’interessato, nella misura massima del 70 per cento dell’importo totale del contributo concesso.
2. L’anticipazione di cui comma 1 è concessa con decreto del Direttore Generale entro 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta.
3. L’importo residuo a titolo di saldo è riconosciuto al beneficiario istante successivamente all’approvazione della rendicontazione presentata nei termini di cui all’articolo 16.

Art. 14. Variazioni soggettive

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie quali, ad esempio, fusione e trasferimento d’azienda, il contributo concesso o liquidato può essere confermato ai sensi dell’articolo 32 ter della legge regionale 7/2000 in capo al nuovo soggetto, previo inoltro via PEC della domanda di subentro, redatta secondo il facsimile che sarà reso disponibile sul sito istituzionale e sottoscritta digitalmente, all’indirizzo promoturismofvg@certregione.fvg.it.
2. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, la concessione del contributo viene revocata.
3. Per le operazioni societarie che non comportano la modifica del codice fiscale dell’impresa, non è richiesta domanda di subentro, ma la mera comunicazione agli uffici istruttori.

Art. 15. Variazioni progettuali e degli interventi

1. Fermo restando che gli interventi di cui al presente Bando sono realizzati conformemente a quanto previsto dal progetto autorizzato col relativo provvedimento di concessione, l’autorizzazione ad apportare eventuali variazioni non sostanziali all’intervento finanziato e relative allo stesso, purché compatibili con il progetto originario, non comporta l’aumento dell’importo concesso a titolo di contributo né l’aumento del punteggio assegnato all’esito della valutazione delle domande di contributo.
2. L’istanza di variazione del progetto autorizzato, adeguatamente motivata e argomentata, è trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo promoturismofvg@certregione.fvg.it.
3. Sono ammesse esclusivamente le variazioni, anche in corso d’opera, che non comportino:
 - a) la modifica degli obiettivi e dei risultati dell’iniziativa;
 - b) variazioni alla natura del progetto o all’impianto complessivo dello stesso;
 - c) alterazioni sostanziali del progetto;
 - d) un mutamento delle caratteristiche del progetto.
4. Le richieste di variazione sono valutate entro 60 giorni dal loro ricevimento.
5. In conseguenza della presentazione della richiesta di variazione, PromoTurismoFVG ha facoltà di chiedere all’istante la presentazione di ulteriore documentazione integrativa, che quest’ultimo deve trasmettere entro il termine massimo di 15 giorni successivi alla richiesta d’integrazione.
6. La richiesta d’integrazione della documentazione sospende la decorrenza del termine di 60 giorni.
7. In ogni caso, l’approvazione di eventuali richieste di variazione non comporta proroga alcuna del termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese e per l’esecuzione dell’intervento.
8. Nel caso in cui la richiesta di variazione non sia accolta, PromoTurismoFVG revoca totalmente o parzialmente il contributo concesso qualora l’intervento non sia realizzato conformemente alle caratteristiche del progetto oggetto di contributo.

Art. 16. Rendicontazione della spesa e proroga dei termini

1. La conclusione dell’iniziativa e la presentazione della rendicontazione devono intervenire entro i termini stabiliti con il decreto di concessione.

2. È consentita un'unica richiesta di proroga della durata massima di sei mesi per la presentazione della rendicontazione e per la conclusione dell'iniziativa, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dei termini di cui al comma 1.
3. Le proroghe sono autorizzate da PromoTurismoFVG entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta e nel limite dei sei mesi successivi alla scadenza fissata con il decreto di concessione.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza dei termini di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, purché la spesa rendicontabile sia pari ad almeno il 60 per cento rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.
5. La rendicontazione della spesa è redatta secondo gli schemi che saranno resi disponibili sul sito istituzionale www.promoturismofvg.it alla pagina Contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto.
6. Ai fini della rendicontazione, i beneficiari presentano la seguente documentazione:
 - a) modulo di rendicontazione, contenente i dati di sintesi del beneficiario e dell'intervento e il quadro spese riepilogativo;
 - b) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con particolare riferimento agli indicatori previsti nella Tabella punteggi all'Allegato D), di cui all'articolo 11, comma 1, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. n. 074/Pres. del 10 luglio 2025;
 - c) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da soggetto delegato di cui all'articolo 9, comma 6, attestante:
 - 1) il mantenimento del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11;
 - 2) l'insussistenza di altri contributi pubblici o privati oppure la loro sussistenza, con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi richiesti e ottenuti e del soggetto finanziatore ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
 - 3) di non incorrere nella condizione di cui all'articolo 31, comma 1, primo periodo della legge regionale 7/2000 (“Divieto generale di contribuzione”) che stabilisce il divieto generale di concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
 - d) la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 19;
 - e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto delegato di cui all'articolo 9, comma 6, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in “*de minimis*” di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023;
 - f) la documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, come dettagliata nell'Allegato A);
 - g) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, che la stessa è relativa a spese fatturate mediante documento in formato elettronico e che riporti l'indicazione del luogo in cui sono conservati gli originali.
 - h) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario qualora non siano riportati in visura camerale.

Art. 17. Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. PromoTurismoFVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo. Il responsabile dell'istruttoria può richiedere documentazione integrativa.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. Il provvedimento di liquidazione è adottato con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG entro il termine di novanta giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto alla spesa complessiva ammissibile definita in sede di domanda, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
5. Qualora le somme erogate anticipatamente ai sensi dell'articolo 13 siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, con decreto del Direttore Generale si procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 18. Comunicazioni

1. PromoTurismoFVG invierà tutte le comunicazioni relative al presente Bando all'indirizzo PEC specificato dal richiedente nella domanda.
2. Ogni modifica relativa ai recapiti deve essere tempestivamente comunicata.
3. PromoTurismoFVG si ritiene libera da ogni obbligo laddove non siano comunicate variazioni di recapiti o non siano visualizzate le comunicazioni inviate via PEC.

Art. 19 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente Bando sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo;
 - b) mantenere i vincoli di destinazione di cui al successivo articolo 20;
 - c) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo e alle variazioni progettuali eventualmente approvate;
 - d) consentire e agevolare ispezioni e controlli;
 - e) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
 - f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, la sede operativa, la ragione sociale;
 - g) conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
 - h) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al presente Bando, inviando le corrispondenze all'indirizzo promoturismofvg@certregione.fvg.it.

Art. 20. Vincoli di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale 7/2000, alle sole imprese beneficiarie dei contributi del presente Bando è fatto obbligo di mantenere la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.
3. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, allo scopo di assicurare il rispetto dei vincoli e degli obblighi loro imposti, le imprese beneficiarie trasmettono annualmente a PromoTurismoFVG dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con le modalità indicate sul sito internet istituzionale nella pagina dedicata. In caso di inosservanza l'Ufficio competente procede a effettuare ispezioni e controlli.

Art. 21. Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, gli Uffici competenti dell'istruttoria effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi, sia attraverso verifiche in loco, sia attraverso verifiche documentali. A tal fine, i beneficiari conservano presso la loro sede legale o la loro sede operativa la documentazione inerente al contributo oggetto del presente Bando, con particolare riferimento alla documentazione giustificativa della spesa.

Art. 22. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione fissato nel decreto di concessione, fatta salva la presentazione nei termini di una richiesta di proroga;
- b) la documentazione di rendicontazione trasmessa in tempo utile risulti incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengano forniti nel termine assegnato;
- c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto al preventivo ammesso a contributo;
- d) nel caso dei controlli di cui all'articolo 21, non fosse possibile effettuare il controllo in loco, o tutta o parte della documentazione richiesta non fosse visionabile, o ne venisse accertata l'irregolarità o venisse accertata la mancata corrispondenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto dichiarato in domanda o documentato in sede di controllo;
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 9 e all'articolo 16, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- f) sia accertata la diffidenza tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- g) l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo, fatte salve eventuali variazioni soggettive comunicate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 14.

2. I contributi già erogati sono restituiti secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

3. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato, per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ai sensi delle previsioni dell'articolo 49, comma 1, della legge 7/2000.

4. Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale e negli altri casi di annullamento, si procede ai sensi dell'articolo 49, comma 1 bis, della legge regionale 7/2000.

Art. 23. Pubblicazione, informazioni, contatti e Responsabile del procedimento

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale www.promoturismofvg.it alla pagina [Contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto](#), ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali informazioni, oltre che il nominativo del Responsabile del procedimento.

Art. 24. Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet dedicata all'iniziativa di cui all'articolo 23.

Art. 25. Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.

Art. 26. Disposizioni finali

1. Con decreto del Direttore Generale di PromoTurismoFVG, da pubblicare sul sito istituzionale nella pagina internet dedicata all'iniziativa, possono essere prorogati o riaperti i termini per la presentazione delle domande, nonché apportati eventuali adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti al presente Bando, nonché i modelli ed eventuali schemi o modelli fac-simile utili alla presentazione della domanda.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE**1. LE SPESE**

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio del progetto e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- c) essere sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- d) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- e) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti al progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 2, e documentata da *estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale*. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima o a fatture non pertinenti al progetto;
- f) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

2. DOCUMENTAZIONE DI SPESA**Fatture**

Le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, devono riportare nell'oggetto il **Codice unico di progetto (CUP)** indicato nell'atto di concessione del contributo medesimo, ai sensi del decreto legge n. 13/2023, articolo 5, commi 6 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023;

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione il documento di trasporto dei beni acquistati, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
 - a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra¹ e consentire la tracciabilità dei pagamenti², indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca che la fattura sia stata pagata.

¹ La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti i movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto.

² La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soparriportato punto 1, qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione³ atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni e nel caso di soggetti diversi da quelli iscritti al registro delle imprese, la presentazione di una comunicazione sottoscritta dal beneficiario, in cui ai sensi dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sono dichiarate la somma delle fatture relative al pagamento cumulativo.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto su compensi corrisposti a professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24, con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrativa, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

³ In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.